

CONSUMATORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Via Verdi, 22 - 21100 Varese
Tel. 0332.281712
vareseconf@email.it
vareseconf@email.it

N. R.G. 4347/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Bonomi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4347/2011 promossa da:

(C.F. _____),

),

~~_____~~

~~_____~~
~~_____~~

ATTORE

contro

(C.F. _____),

in persona dell'avv. Alessandra Pitet, responsabile della

Funzione Consulenza Generale e Contenzioso della I _____ in virtù dei poteri di cui alla
procura autenticata dal notaio Mazzocca di Roma del 9.11.2010, con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO
CORAIN del foro di Roma e dell'avv. SENALDI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA
MARCQBI, 8/10 VARESE, presso lo studio di quest'ultimo;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.10.2013.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [redacted] esponeva che in data 29.1.2001 un promotore finanziario di [redacted] gli sottoponeva per la firma un ordine di acquisto di obbligazioni CIRIO S.p.a. per un valore nominale di euro 15.000,00, senza rilascio di copia del modulo; che, a seguito del crack finanziario della Cirio del 3.11.2002, tali obbligazioni venivano del tutto dequotate e perdevano valore, per cui alla scadenza nel 2005 non erano state rimborsate; di non aver mai ottenuto la restituzione del denaro investito; che con lettera del 5.4.2011 la Confconsumatori interpellava la [redacted] chiedendole di restituire la somma investita dal risparmiatore; che la Banca rispondeva con lettera del 13.5.2011 negando ogni responsabilità, ma ammettendo l'esito infausto dell'investimento; esponeva che il contratto di acquisto era stato fatto sottoscrivere al consumatore fuori dai locali della Banca – presso la sua abitazione – senza che gliene fosse rilasciata copia, in violazione dell'articolo 23 c. 1 d.lgs. 58/1998, e senza indicazione alcuna del diritto di recesso ex articolo 30 d.lgs. 58/1998; che nell'ordine di acquisto non risultava alcuna informazione al cliente riguardo alla non adeguatezza della operazione rispetto alla situazione finanziaria di Paccani, alla sua esperienza in materia di investimenti, agli obiettivi di investimento perseguiti, alla propensione al rischio; che all'epoca [redacted] aveva 67 anni e sino a lì aveva svolto la professione di agricoltore; che l'attore aveva un livello di istruzione elementare; che già al momento dell'acquisto la situazione finanziaria della Cirio era compromessa, in quanto nel 2000 il gruppo registrava il peggior andamento dal 1997, con debito netto di 766,50 milioni di euro, una perdita di circa 78,60 milioni di euro, ed una esposizione verso gli Istituti di Credito di euro 873.000.000; che il comportamento della Banca era in palese violazione di quanto disposto dall'articolo 21 d.lgs. 58/1998, non essendo stato informato il cliente, né al momento della sottoscrizione del contratto, né durante il corso del rapporto, dei rischi connessi alla operazione; che tale comportamento della Banca dava origine a responsabilità contrattuale, con decorso del relativo termine prescrizione a far data dal mancato rimborso del primo bond Cirio (avvenuto il 3.11.2002); che in ogni caso il contratto di acquisto era nullo per violazione dell'articolo 29 c. 1 e c. 3 regolamento Consob n. 11522/1998 – non avendo la Banca dissuaso l'investitore dall'effettuazione di un'operazione non adeguata; concludeva quindi per la declaratoria di nullità del contratto di acquisto delle

obbligazioni, anche ex articolo 30 c. 7 T.U.F., e la restituzione degli importi versati, oltre interessi, ovvero, in via subordinata, per l'accertamento della responsabilità contrattuale della Banca ed il risarcimento del danno nella misura di euro 15.706,73, oltre ad interessi e maggior danno.

Si costituiva _____, la quale esponeva che in data 14.4.1999 l'attore stipulava con l'Istituto di Credito contratto di apertura di conto corrente, deposito titoli e intermediazione in valori mobiliari; che in occasione della sottoscrizione di tale Contratto Quadro, la Banca domandava al cliente notizie in merito alla propria situazione finanziaria, e che il cliente preferiva non rilasciarle; di aver consegnato all'attore in tale occasione il Documento sui rischi generali degli investimenti; che il cliente da quel momento operava sui mercati finanziari, e in data 29.1.2001 sottoscriveva un ordine di acquisto di obbligazioni Cirio per un controvalore di euro 15.706,73; eccepeva la prescrizione di ogni diritto di _____ nei propri confronti, non essendo idonea la missiva di Confconsumatori alla interruzione del termine prescrizione, in quanto non sottoscritta dal cliente personalmente; che peraltro non sussisteva nemmeno prova del conferimento di un mandato in tale senso da parte di _____ alla Associazione; che l'ordine di acquisto dei Bond, non essendo assimilabile ad un contratto, ma ad un mero atto attuativo del mandato conferito alla Banca con il c.d. Contratto Quadro, non era soggetto alla disciplina del recesso di cui all'articolo 30 T.U.F.; che in ogni caso la citata norma non era applicabile alla mera offerta di investimento effettuata fuori dai locali commerciali della Banca, riferendosi solo ad operazioni di collocamento di strumenti finanziari; che non sussisteva alcuna violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'investitore; che l'Istituto aveva l'obbligo di effettuare l'operazione comunque richiesta dal cliente, anche qualora essa fosse stata non adeguata; che in ogni caso la violazione degli obblighi informativi non poteva costituire causa di nullità del contratto; di aver ignorato ogni informazione sulla situazione finanziaria del gruppo Cirio; che in ogni caso il portafoglio di investimenti dell'attore, per quantità e diversificazione, era sì ampio da non consentire alcun giudizio di inadeguatezza della operazione; che il cliente aveva maturato cedole per euro 956,40; concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree e in via subordinata per la limitazione dell'accordando risarcimento del danno o delle restituzioni alla luce delle somme comunque percepite dall'attore come precedentemente indicate.

Il giudice non ammetteva le istanze istruttorie articolate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.

Ritiene il Tribunale che le domande attoree meritino accoglimento per i motivi di cui in appresso.

Dagli atti e dai documenti di causa risulta che in data 29.1.2001 Paccani ordinava al promotore finanziario di _____ l'acquisto di Bond Cirio 8% per un controvalore di euro 15.706,73 (documento 1 attore).

Tale ordine veniva sottoscritto da _____ presso la propria abitazione: la circostanza, in quanto non oggetto di alcuna contestazione, deve ritenersi incontrovertibile ai fini del decidere, giusto il disposto dell'articolo 115 c.p.c.

Nel modulo su cui è stato effettuato l'ordine di acquisto non è indicato il diritto di recesso nel termine di 7 giorni ex articolo 30 c. 6 T.U.F.: la circostanza, oltre ad essere pacifica, risulta chiaramente dallo stesso contenuto dell'ordine, nel quale non si menziona tale facoltà.

Deve essere pertanto accolta la domanda di nullità proposta da parte attrice ex articolo 30 c. 7 D.lgs. 58/1998.

In particolare, a norma dell'articolo 30 c. 6 T.U.F. *L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.*

Il successivo comma 7 prevede che: *L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.*

La Cassazione Civile, con sentenza resa a Sezioni Unite n. 13905/2013, ha chiarito che *Il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'art. 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela.*

Giova premettere che l'articolo 30 c. 1 T.U.F. autorizza e disciplina la c.d. offerta fuori sede – ovvero le attività volte alla promozione ed al collocamento presso il pubblico:

a) *di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;*

b) *di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.*

In particolare, l'articolo 30 c. 1 lett. a) consente l'offerta fuori sede nell'ambito del "collocamento di strumenti finanziari nei confronti dell'emittente", come definito dall'articolo 1 c. 5 lett. c) e c bis) T.U.F., ovvero del collocamento attuato "a valle" di rapporti contrattuali intercorrenti tra intermediario ed emittente, rapporti in ragione dei quali l'intermediario si obbliga a promuovere l'acquisto da parte di terzi di

strumenti finanziari provenienti dall'emittente ed a svolgere servizi a ciò connessi (c.d. contratto di prestazione di servizi di collocamento).

La lettera b) del medesimo comma si riferisce - secondo la condivisibile interpretazione delle Sezioni Unite - ad un'attività diversa ed ulteriore, ovvero alla promozione ed al collocamento di altri servizi ed attività di investimento: tale ampia locuzione comprende ogni forma di sollecitazione che l'intermediario rivolga a propri clienti affinché essi si avvalgano del servizio di investimento a loro proposto, senza che a monte di tale attività sussista un contratto di prestazione di servizi di collocamento con l'emittente ex articolo 1 c. 5 T.U.F..

Rilevano le Sezioni Unite che lo *ius poenitendi* previsto nel comma 6 del citato articolo 30 è posto a tutela del cliente non professionista, sollecitato dall'intermediario ad effettuare investimenti in luogo diverso dai locali commerciali.

La *ratio* della norma è quella di consentire al semplice risparmiatore - che non ha premeditato l'effettuazione di un investimento (e non si è recato appositamente presso la sede dell'intermediario per effettuarlo), ma è stato ad esso sollecitato da un soggetto che lo ha raggiunto presso il suo domicilio proponendogli un servizio finanziario - di meglio meditare la c.d. decisione di investimento nel termine concesso dal legislatore per l'esercizio del recesso.

Ora, secondo la condivisibile interpretazione delle Sezioni Unite, il diritto di recesso del risparmiatore è volto a ricreare un equilibrio tra la posizione del cliente e quella del professionista: il professionista (promotore o intermediario che sia) potrà recarsi al domicilio del risparmiatore per proporgli investimenti - così attuando, di fatto, una sollecitazione più incisiva alla sottoscrizione dei medesimi - a condizione che il risparmiatore abbia uno *spatium deliberandi* per meglio meditare la c.d. decisione di investimento in un momento successivo.

Sarebbe del tutto contrario alla *tutela del risparmio in tutte le sue forme* ex articolo 47 Cost. che tale meccanismo di riequilibrio possa operare solo a favore di chi si determini all'investimento in prodotti derivanti da un contratto per il servizio di collocamento stipulato tra emittente e intermediario, e non di chi aderisca ad un'offerta fuori sede avente ad oggetto diversi attività o servizi finanziari, non connessi ad un rapporto di collocamento in senso tecnico, ex articolo 1 c. 5 lett. c) e c bis) T.U.F..

Anche i soggetti da ultimo citati appaiono invero in posizione contrattualmente più debole, non solo poiché, in quanto non professionisti, possiedono minori informazioni in merito agli investimenti effettuati, ma anche perché le modalità con cui addiventano alla decisione di investimento li privano della possibilità di vagliare adeguatamente e per tempo l'opportunità della stessa.

Da qui la necessità che l'ambito applicativo dell'articolo 30 c. 6 e 7 T.U.F. (ovvero degli strumenti di tutela accordati al risparmiatore) sia il medesimo dell'articolo 30 c. 1 T.U.F., e che pertanto lo *ius poenitendi* si applichi ad ogni ipotesi di offerta fuori sede, non essendo concepibile accordare una tutela alle decisioni di investimento in strumenti finanziari derivanti da un contratto di servizio di collocamento ex articolo 1 c. 5 lett. c) e c bis) T.U.F. e non a quelle prese nell'ambito di una diversa sollecitazione all'investimento.

Ne consegue che l'espressione *contratti di collocamento di strumenti finanziari* di cui all'articolo 30 c. 6 T.U.F. non comprende solo i contratti di collocamento di cui all'articolo 1 c. 5 lett. c) e c bis) T.U.F., ma ogni vendita fuori sede, anche se effettuata *in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ivi compresa l'esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro*; l'incipit dell'articolo 30 c. 6 T.U.F. si riferisce infatti anche alle ipotesi di collocamento c.d. tecnico (cfr. Cass. Sezioni Unite sent. citata).

Nel caso di specie è pacifico che a) sottoscriveva un ordine di acquisto di Obbligazioni Cirio presso la propria abitazione a seguito di sollecitazione di promotore finanziario mandatario della convenuta; b) l'operazione rientrava nella *ricezione e trasmissione per conto terzi di ordini di acquisto di strumenti finanziari* (cfr. comparsa conclusionale pagina 9); c) il modulo contenente l'ordine non recava alcuna informazione in merito allo *ius poenitendi*.

Deve pertanto dichiararsi la nullità dell'ordine di acquisto del 29.1.2001 per mancata indicazione della facoltà di recesso.

Né a diverse conclusioni può addiversarsi alla luce della novella apportata al c. 6 dell'articolo 30 T.U.F. dall'articolo 56 *quater* d. l. 69/2013 come convertito dalla legge 98/2013.

Il testo dell'articolo 30 c. 6 è stato invece così integrato: *L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne' corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.*

L'inciso introdotto si limita dunque a ribadire che la disciplina dello *ius poenitendi* è applicabile anche alle ipotesi di sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo o di garanzia nei confronti dell'emittente (c.d. collocamento in senso tecnico, ex articolo 1 c. 5 lett. c) e cbis)) ed alla gestione di portafogli (articolo 1 c. 5 lett. d), ed a prevedere – con riferimento alla negoziazione per conto proprio

(articolo 1 comma 5 lett. a, rientrante nel c.d. collocamento in senso atecnico) - che essa sarà applicabile solo a far data dal 1.9.2013.

La novella non fa alcun riferimento all'ipotesi di ricezione e trasmissione di ordini per conto terzi (contemplata nell'articolo 1 c. 5 lett. e), in cui rientra la fattispecie per cui è causa, né in alcun modo affronta la questione interpretativa esaminata dalla Cassazione a Sezioni Unite, ad esempio prevedendo espressamente la non applicabilità dello *ius poenitendi* alle altre ipotesi di prestazione di servizi ed attività di investimento ex articolo 30 c. 1 lett. b) T.U.F. per le quali il promotore può effettuare un'offerta fuori sede (c.d. collocamento in senso atecnico).

Nel totale silenzio normativo, non essendo dunque intervenuta alcuna riforma volta a restringere l'ambito applicativo dell'articolo 30 c. 6 T.U.F., escludendone l'applicabilità alle altre ipotesi di collocamento c.d. atecnico di strumenti finanziari, alla ricezione e trasmissione di ordini debbono ritenersi applicabili i principi sanciti dalla citata Sentenza delle Sezioni Unite n. 13905/2013.

Ovvero, ogni volta che è data facoltà al promotore o all'intermediario di effettuare un'offerta fuori sede, il risparmiatore può meditare sulla decisione di investimento per lo *spatium deliberandi* indicato dall'articolo 30 c. 6 T.U.F.; in difetto di comunicazione in ordine a tale facoltà, il risparmiatore può far valere la nullità della decisione di investimento.

Deve pertanto ribadirsi la nullità dell'ordine di acquisto dei Bond Cirio ex articolo 30 c. 7 T.U.F..

L'azione di nullità è imprescrittibile ex articolo 1422 c.c.

Alla declaratoria di nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato il pagamento consegue il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, ex articolo 2033 c.c. (*ex multis* Cass. sent. n. 7651/2005).

Non merita accoglimento la generica eccezione di prescrizione formulata in comparsa di costituzione e risposta dalla convenuta.

In tale atto, l'attore eccepisce la prescrizione di "qualunque eventuale diritto" di [] nei propri confronti, senza distinguere nella formulazione di tale eccezione tra le diverse domande proposte dall'attore.

In particolare, la convenuta non ha distinto nella formulazione dell'eccezione tra domanda di risoluzione, risarcimento dei danni, restituzioni, limitandosi ad evidenziare il decorso di 10 anni tra l'effettuazione dell'ordine e la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.

Ora, per giurisprudenza consolidata, elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché è sufficiente, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che il convenuto deduca detta inerzia e la volontà di

profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo protrarsi; tuttavia è necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia. (Cass. sent. n. 24828/2005).

Ciò evidentemente vale soprattutto nel caso di specie, ove diverse sono le domande formulate dall'attore, diversi i *dies a quibus* dai quali decorrono i differenti termini prescrizionali, diverse le discipline applicabili e quindi diversamente declinabili le eccezioni di prescrizione che il convenuto avrebbe potuto e dovuto articolare.

In particolare, con riferimento alla azione di ripetizione, al fine di articolare correttamente l'eccezione di prescrizione, il convenuto avrebbe dovuto individuare nel proprio atto introduttivo la data cui risale il pagamento effettuato dall'attore (ovvero l'esborso patrimoniale del quale oggi si chiede la restituzione).

Né, giusto il disposto dell'articolo 2938 c.c., una volta genericamente eccepita la prescrizione di "qualunque eventuale diritto" nei confronti della Banca, l'indagine sulla decorrenza e sull'effettivo maturare della prescrizione può essere effettuata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. sent. n. 2063/2000 *Il giudice non può ricercare d'ufficio i fatti costitutivi di un'eccezione riservata alle parti, né può assumere d'ufficio tali fatti nella decisione, allo scopo di dichiarare la prescrizione di un diritto, se non vi è una specifica deduzione in tal senso*).

L'eccezione di prescrizione non è rilevabile di ufficio, la sua corretta proposizione impone al convenuto di specificamente e tempestivamente (*id est* nella prima difesa utile dopo la proposizione dell'avversa domanda) eccepire il decorso del tempo, e il termine iniziale di tale decorso con riferimento ad ogni singola domanda formulata (cfr. Cass. sent. n. 20147/2013).

Ove l'eccezione non venga proposta con tali modalità, essa non può trovare accoglimento, essendo precluso al giudice ogni vaglio in ordine agli elementi costitutivi della stessa.

Merita accoglimento la domanda di _____ di restituzione della somma di euro 15.706,73, pari alla somma a lui addebitata in esecuzione dell'ordine di acquisto dei Bond (valore nominale, euro 15.000,00, oltre spese ed oneri vari di acquisto).

Da tale importo deve essere dedotto il valore delle cedole percepite dall'attore nella misura di euro 956,40, importo del quale parte convenuta ha patimenti richiesto la restituzione ex articolo 2033 c.c., mediante compensazione con il valore capitale dell'investimento.

L'allegazione del convenuto in merito alla percezione da parte di _____ di tale importo non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte dell'attore, che si è limitato in memoria ex articolo 183 c. 6 n. 1 c.p.c. ad eccepire che tale ultima somma non potrebbe essere oggetto di restituzione.

L'eccezione non merita accoglimento, giacché la declaratoria di nullità del rapporto intercorso tra le parti legittima entrambe a domandare la restituzione di ciò che è stato corrisposto *sine titulo* in esecuzione dello

stesso, e pertanto anche degli importi versati come remunerazione dell'investimento, anteriormente al mancato rimborso del capitale.

Parte convenuta deve pertanto essere condannata a versare all'attore la somma di euro 14.750,33, oltre interessi legali dal 1.2.2001 (data di addebito al _____ dell'importo di euro 15.706,73, in esecuzione dell'ordine di acquisto 29.1.2001 cfr. documento 11 convenuta), sino al saldo.

Invero, l'accipiens era tenuto a conoscere la disciplina vigente in materia di *ius poenitendi* e deve pertanto ritenersi che abbia operato in male fede al momento del pagamento, ovvero dell'addebito all'attore del corrispettivo dell'investimento, anche in ragione dell'insussistenza di prove in ordine all'utilizzo da parte dell'intermediario della specifica diligenza richiesta (cfr. articolo 23 u.c. T.U.F.).

L'accoglimento della domanda di nullità ha natura dirimente e consente il superamento di tutte le ulteriori questioni, in applicazione del principio dogmatico della cd. ragione più liquida (in base al quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente già pronta, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre: cfr. Cass. civ. 16 maggio 2006 n. 11356, Cass. civ., sez. III, sent. 25 gennaio 2010 n. 3).

Quanto sopra è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze - anche istruttorie - delle parti. La sostanziale soccombenza comporta l'obbligo per la convenuta di rifondere all'attore le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GU n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore il 23 agosto 2012, e ciò ai sensi degli articoli 41 e 42 del D.M. medesimo, nonché alla luce di quanto sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite sent. n. 17406/2012, secondo cui: *i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che in quella data non abbia ancora completato la prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia svolta in epoca precedente, quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe*, come nel caso di specie, in cui la fase decisoria si è svolta successivamente all'entrata in vigore del DM dianzi citato.

La liquidazione viene effettuata in base a quanto previsto dal predetto DM, alla luce dello scaglione di valore di riferimento e delle diverse fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, oltre alle spese documentate (euro 206,00 contributo unificato, euro 8,00 marca, euro 11,92 per spese di notifica).

P.Q.M.

Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 4347/ 2011 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:

- dichiara la nullità dell'ordine di acquisto sottoscritto da _____ in data 29.1.2001;

- condanna alla restituzione a favore dell'attore della somma di euro 14.750,33, oltre interessi legali dal 1.2.2001 al saldo;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 225,92 per spese, € 2.100,00 per competenze, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Varese, 10 gennaio 2014

Il Giudice
Claudia Bonomi

CONFCONSUMATORI
FEDERAZIONE CONSUMATORI DI VARESE
Via Merini, 21 - 21100 Varese
tel. 0332.801712
vareseconf@email.it